

(N. 2320)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 23 aprile 1952 (V. Stampato N. 2590)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 APRILE 1952

Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È approvato e reso eseguibile l'atto di sottomissione, annesso alla presente legge, rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia in data 8 gennaio 1952 ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 11 gennaio 1952, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale per la durata di anni 15.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

ALLEGATO.

N. 781 di repertorio.

ATTO DI SOTTOMISSIONE  
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCARICO, INSILAMENTO  
E SPEDIZIONE DEL SALE IN CASTELLAMMARE DI STABIA

La sottoscritta Società per azioni Magazzini Generali di Castellammare di Stabia con sede in Castellammare di Stabia, via Bonito, che nel corso dell'atto sarà chiamata semplicemente «assuntore», legalmente rappresentata dall'ingegnere Mario Enrietti fu Carlo, come risulta dal certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, n. 71 di protocollo del 3 gennaio 1952 esibito a parte, si obbliga ad eseguire il servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale in Castellammare di Stabia, alle condizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1.

Le prestazioni, oggetto del presente atto di sottomissione, riflettono:

a) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici, del sale sfuso da stiva di nave affiancata al pontile del deposito nel Porto di Castellammare di Stabia, trasporto e insilamento nelle campate del deposito, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

b) Presa del sale giunto per ferrovia alla rinfusa o in sacchi dal vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del deposito, previa pesatura e svuotatura per il sale giunto in sacchi; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

c) Presa dei sali speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole, da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e appilamento nelle campate del deposito, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri o carri a trazione animale.

d) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale dai piani dei vagoni o caricatori nella stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al Deposito, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro consegna ai piedi dell'elevatore.

I prezzi riflettenti le prestazioni contemplate nel presente articolo, sono elencati al successivo articolo 30.

## Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce, per tutta la durata del presente atto, un movimento minimo annuo di sale in uscita dal deposito di quintali trecentomila (quintali 300.000). L'assuntore però si impegna ad effettuare il servizio anche per i quantitativi superiori al suddetto minimo al prezzo di cui al successivo articolo 30, n. 2, lettera A. Se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo di sale estratto non ha raggiunto i 300.000 quintali, l'Amministrazione dei monopoli di Stato corrisponderà all'assuntore il corrispettivo supplementare in ragione del numero di quintali che occorrono per raggiungere il ripetuto minimo garantito al prezzo unitario di cui al successivo articolo 30, n. 2, lettera B.

## Art. 3.

Il quantitativo di sale da spedire giornalmente agli Organi di distribuzione e di vendita aggregati al deposito di Castellammare di Stabia resta fissato nel massimo di quintali milleduecentocinquanta (quintali 1.250). L'assuntore però si impegna di spedire, quando occorra, anche i quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo articolo 30, n. 3 e n. 4.

## Art. 4.

Il quantitativo di sale giunto alla rinfusa o in sacchi su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato da introdurre nel deposito resta fissato nel massimo di quintali milleduecentocinquanta (quintali 1.250) giornalieri. L'assuntore però si impegna di introdurre, quando occorra, anche i quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo articolo 30, n. 5.

## Art. 5.

Il quantitativo di sale comune e speciale che le campate del deposito potranno contenere non dovrà superare i quintali 50.000 (cinquantamila). Il sale comune non dovrà essere accumulato oltre l'altezza di metri 6 mentre l'altezza alla quale potranno accumularsi i sali speciali non potrà superare i metri 2.

## Art. 6.

Nelle operazioni di immissione e di estrazione dei sali in massa sciolta ed in sacchi saranno impiegati i mezzi meccanici di cui il deposito è dotato. La pesatura dei sali alla rinfusa in arrivo via mare, sarà effettuata con bilance automatiche di potenzialità non inferiore a cinquecento chilogrammi (chilogrammi 500) per ciascuna pesatura. Le bilance automatiche per la estrazione dei sali faranno pesate di chilogrammi cento (chilogrammi 100) o cinquanta (chilogrammi 50) ognuna. La pesatura dei sali in uscita potrà anche essere effettuata con bilance manovrate a mano. La potenzialità oraria media degli apparecchi meccanici di immissione per i sali alla rinfusa sarà mantenuta complessivamente non inferiore a tonnellate quarantatre e chilogrammi settecentocinquanta (tonnellate 43,750) per lo scarico da nave, mentre lo scarico da vagoni sarà effettuato con lavoro a braccia in ragione di tonnellate dieci-ora. Quella

degli apparecchi di estrazione del sale comune dovrà mantenersi non inferiore a complessive tonnellate orarie tredici e chilogrammi cinquecento (tonnellate 13.500).

Alla introduzione ed estrazione dei sali speciali in sacchetti, casse e scatole provvederà l'assuntore con la propria manovalanza.

Tutte le suindicate operazioni saranno dall'assuntore condotte in modo da evitare l'avaria ed il deperimento del genere.

#### Art. 7.

È a carico dell'assuntore, e compreso nei prezzi contrattuali, l'onere della manutenzione degli apparecchi meccanici fissi e mobili e loro accessori di cui è dotato il deposito dei quali dovrà assicurare, in ogni occorrenza, il regolare funzionamento.

#### Art. 8.

Alla manovra dei vagoni ferroviari nell'area portuale in concessione al deposito verrà provveduto a cura e spese dell'assuntore e il relativo onere si intende compreso nei prezzi contrattuali. Resterà invece a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato il movimento dei vagoni sui binari esterni alla detta area.

#### Art. 9.

L'assuntore, nella esecuzione dei propri compiti di servizio e particolarmente nell'espletamento delle operazioni riflettenti il ricevimento dei sali, la loro spedizione agli Organi di distribuzione e di vendita approvvigionati dal deposito generi di monopolio di Castellammare di Stabia e tempestiva richiesta del numero di vagoni giornalmente occorrenti, si atterrà agli ordini che gli perverranno in tempo utile dalla direzione del deposito stesso.

A questo scopo dovrà tenere costantemente a Castellammare di Stabia un proprio rappresentante, che dovrà essere persona di gradimento dell'Amministrazione, facoltizzato a trattare e risolvere direttamente colla suaccennata direzione tutte le questioni inerenti l'espletamento delle suddette operazioni.

#### Art. 10.

L'assuntore dovrà effettuare tutte le prestazioni a lui affidate col presente atto, colla dovuta regolarità e senza sospensioni che non siano causate da mancanza di vagoni per fatto delle ferrovie o da casi di provata e riconosciuta forza maggiore. Qualora l'assuntore, senza giustificato motivo, interrompesse il servizio e, regolarmente diffidato, non lo riprendesse all'inizio della seconda giornata lavorativa dopo la sospensione, l'Amministrazione provvederà ad effettuarlo in danno con i mezzi e nei modi che riterrà più opportuni. In tal caso l'assuntore dovrà lasciare il silos e tutto l'impianto meccanico in ordine e funzionante a completa disposizione dell'Amministrazione e rifonderà alla stessa l'importo delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio in danno, assoggettandosi alla trattenuta di cui al successivo articolo 18.

## Art. 11.

Le porte ed i boccaporti che immettono nella campata e nei magazzini sale, dopo effettuate le operazioni di introduzione e di estrazione dei sali, dovranno essere chiusi e piombati a cura dell'assuntore e con l'assistenza della Guardia di finanza, e le relative chiavi saranno tenute in consegna dalla direzione del locale deposito generi di monopolio.

L'assuntore è responsabile di ogni e qualsiasi sottrazione di sali e materiali di pertinenza dell'Amministrazione che venisse effettuata durante le suddette operazioni e si obbliga alla rifusione del danno e precisamente: per i sali al prezzo di tariffa di vendita al pubblico e per gli altri articoli al prezzo da stabilirsi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

## Art. 12.

In caso di avaria o di deperimento del sale per poca cura posta nelle operazioni di introduzione e di estrazione e di deficiente conservazione del sale stesso nelle campate del deposito per pulizia ed igiene, l'assuntore risarcirà l'Amministrazione dei conseguenti danni, valutati a seguito di perizia effettuata dai funzionari dell'Amministrazione.

## Art. 13.

La fornitura e la manutenzione dei sacchi vuoti, sarà a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvedendo però l'assuntore a tutte le operazioni di cui al punto d) del precedente articolo 1.

L'Amministrazione provvederà in tempo utile a che i sacchi occorrenti per la giornaliera esecuzione del servizio siano pronti per la consegna al personale dell'assuntore da effettuarsi a piedi del montacarichi di cui è dotato il deposito.

## Art. 14.

Il rifornimento dei sali via mare del deposito di Castellammare di Stabia si effettuerà a mezzo navi, con piena facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di regolarlo nel modo che riterrà più opportuno, previo tempestivo avviso all'assuntore.

Le navi da porsi sotto scarico dovranno essere di portata lorda non inferiore alle mille tonnellate nè superiore alle tonnellate cinquemila. Il loro pescaggio dovrà comunque consentire il facile attracco al pontile del deposito.

## Art. 15.

Lo scarico delle navi di cui al precedente articolo 14 dovrà effettuarsi in ragione di tonnellate trecentocinquanta (tonnellate 350) per ogni giorno lavorativo.

## Art. 16.

L'assuntore dovrà iniziare lo scarico delle navi affiancate al pontile del deposito dopo espletate tutte le formalità portuali e doganali, osservando le condizioni stabilite dai singoli contratti di noleggio in quanto siano non in contrasto con le clausole del presente atto e, in mancanza di questi, secondo

le consuetudini del porto, dal momento in cui verrà iniziato lo scarico decorrerà il computo del quantitativo giornaliero scaricato agli effetti delle stalle.

Le navi in arrivo con carico di sale dovranno rispettare il turno alla discarica.

#### Art. 17.

Se l'assuntore non raggiungesse nello scarico delle navi le rate di discarico per giorno lavorativo o parte, come convenuto al precedente articolo 16, soggiacerà, a titolo di penale, al pagamento delle controstalle dovute in dipendenza dei contratti di noleggio stipulati dall'Amministrazione. Analogamente verrà assoggettato ad una multa in ragione di lire 14 (lire quattordici) per quintale e per ogni giorno di ritardo qualora non raggiungesse giornalmente per le spedizioni ordinate dal dirigente del deposito il quantitativo richiesto, come all'articolo 3.

#### Art. 18.

Le somme che l'Amministrazione fosse in diritto di addebitare all'assuntore nei casi previsti dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del presente atto saranno trattate sulle competenze allo stesso dovute senza che occorra intimazione o condanna giudiziale.

#### Art. 19.

Agli effetti dell'esecuzione delle operazioni di introduzione e di estrazione dei sali del deposito, si stabilisce che la giornata lavorativa va computata, in ogni tempo, in conformità all'orario che viene osservato nel porto di Castellammare di Stabia.

Gli eventuali ritardi nella immissione dei vagoni in arrivo, sul binario raccordato, dovrà risultare da un apposito statino di movimento giornaliero, confermato da un funzionario del locale deposito generi di monopolio, dal delegato dell'assuntore e del capo-posto della Guardia di finanza addetta alla vigilanza sul movimento dei sali.

#### Art. 20.

La durata del contratto è stabilita in anni quindici dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge di approvazione.

#### Art. 21.

Le competenze dovute mensilmente all'assuntore verranno liquidate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato con pagamento mediante ordinativi diretti intestati a nome dell'assuntore da commutarsi in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'assuntore stesso.

#### Art. 22.

Il deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente atto viene fissato nella misura di lire 15.000.000 (lire quindicimilioni).

L'assuntore, in considerazione della sua notoria solidità, viene esonerato dal prestare l'anzidetta cauzione e, pertanto, con il presente atto autorizza l'Am-

ministrazione dei monopoli di Stato ad applicare sull'ammontare dell'appalto una riduzione corrispondente al 5 % (cinque per cento) annuo sull'importo della cauzione medesima per tutto il tempo in cui essa dovrebbe restare vincolata a termini del presente atto.

La detta riduzione verrà operata anno per anno in occasione del pagamento a saldo del servizio oggetto del presente appalto riflettente ciascun anno contrattuale.

#### Art. 23.

Alla fine di ciascun trimestre contrattuale, a richiesta di una delle parti contraenti, da comunicarsi entro il trimestre stesso, potrà procedersi alla revisione dei prezzi contrattuali quando nel complesso dell'appalto si sia verificata una differenza di prezzo superiore al dieci per cento (10 %) in aumento o in diminuzione. Alla fine di ciascun trimestre sarà effettuato il conguaglio delle differenze verificatesi in confronto ai prezzi contrattuali, nel corso dell'appalto a cominciare dall'inizio dell'appalto stesso.

Più variazioni si sommano. Variazioni e somme di variazioni saranno operative soltanto per la parte della differenza eccedente la suddetta percentuale. Ai fini della revisione i prezzi si intendono fissati alla data del 30 giugno 1951. Ai fini medesimi saranno riconosciute però le variazioni aventi decorrenza anteriore alla data di inizio della esecuzione del presente atto comunicate ufficialmente in epoca successiva alla suddetta data del 30 giugno 1951.

#### Art. 24.

Ai fini del calcolo della revisione di cui al precedente articolo 23 il prezzo contrattuale si considererà convenzionalmente così costituito:

a) retribuzioni al personale:	
1° dipendente dalla Società: amministrativo . . . . .	8,49 %
dipendente dalla Società: operaio . . . . .	22,98 %
2° compagnia portuale . . . . .	41,56 %
b) materiali (convenzionalmente profilati di ferro) . . . . .	23,33 %
c) energia elettrica . . . . .	0,79 %
d) imposte e canoni . . . . .	0,57 %
e) interessi a capitale (fissi in cifra assoluta) . . . . .	0,35 %
f) aumento salariale non compresa nella voce	
a) 1° (fisso in cifra assoluta) . . . . .	1,93 %
	100 %
	100 %

Per il calcolo delle variazioni sarà tenuto conto dei seguenti dati:

a) mano d'opera del silos (operai ed impiegati) Federazione nazionale magazzini generali d'Italia-Roma - Lungotevere delle Navi, 30 - Contratto collettivo e successive modificazioni:

b) compagnia portuale - Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze dell'Ufficio del lavoro portuale;

c) materie prime - quotazioni bollettino mensile Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

d) energia elettrica - comunicazioni della Società distributrice.

## Art. 25.

Per l'uso degli apparecchi meccanici del silos nella discarica del grano, l'assuntore corrisponderà all'Amministrazione per ogni elevatore da pontile, ora impiegato, un canone in ragione di 5,14 (cinque e quattordici), volte il prezzo unitario di cui al successivo articolo 30, lettera A) in vigore al momento della discarica.

## Art. 26.

Tutti gli oneri, le tasse e le imposte presenti e future dipendenti dall'esercizio di quanto è convenuto nel presente atto sono, in quanto applicabili, ad esclusivo carico dell'assuntore.

## Art. 27.

Agli effetti del presente atto l'assuntore elegge il proprio domicilio legale in Castellammare di Stabia (Napoli), Via Bonito, sottoponendosi alla giurisdizione del tribunale di detta Città.

## Art. 28.

Le spese di bollo, registrazione e imposta generale sull'entrata sono a carico dell'assuntore.

## Art. 29.

L'importo dell'appalto viene presuntivamente determinato in lire 72.000.000 (lire settantaduemilioni) annue e quindi per l'intera durata quindicennale dell'appalto in lire 1.080.000.000 (un miliardo ottantamilioni).

## Art. 30.

I prezzi unitari di cui al presente appalto, qui sotto indicati, si intendono fissati alla data del 30 giugno 1951.

Articolo	DENOMINAZIONE	Prezzo lire a quintale
1	<p>A) Presa diretta a mezzo di elevatori meccanici del sale sfuso da stiva di nave affiancata al pontile del Deposito nel porto di Castellammare di Stabia, trasporto e insilamento nelle campate del Deposito previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale (prezzo base) . . . . .</p> <p>B) Presa del sale giunto per ferrovia alla rinfusa e in sacchi dal vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del Deposito, previa pesatura e svuotatura per il sale giunto in sacchi; presa dalla campata, pesatura, insaccatura in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio sui vagoni, autocarri e carri a trazione animale (prezzo base aumentato del 25 per cento)</p> <p>C) Presa dei sali speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai 100 chilogrammi, in casse o scatole, da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e appilamento nelle campate del Deposito, previa pesatura, presa dalla campata, pesatura, trasporto, carico e stivaggio sui vagoni, autocarri e carri a trazione animale (pari al prezzo base) . . . . .</p> <p>Sovraprezzo per ogni sacchetto, cassa o scatola . . . . .</p> <p>D) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale dai piani dei vagoni o caricatori nella stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al Deposito, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro consegna ai piedi dell'elevatore . . . . .</p>	<p>235 (duecentotrentacinque)</p> <p>293,75 (duecentonovantatre e 75/100)</p> <p>235 (duecentotrentacinque)</p> <p>6 (sei)</p> <p>80 (ottanta)</p>
2	<p>A) Per i quantitativi eccedenti i quintali 300.000 annui di sale portati in uscita (prezzo base diminuito del 45 per cento) . . . . .</p> <p>B) Se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo estratto non ha raggiunto i 300.000 quintali l'Amministrazione dei Monopoli pagherà alla Società il corrispettivo supplementare in ragione al numero di quintali che occorrono per raggiungere il ripeto minimo garantito (prezzo base diminuito del 5 per cento) . . . . .</p>	<p>129,25 (centoventinove e 25/100)</p> <p>223,25 (duecentoventitre e 25/100)</p>
3	<p>Per i quantitativi superiori a quintali 1.250 di sale spediti giornalmente agli Organi di distribuzione e di vendita aggregati al Deposito di Castellammare di Stabia (prezzo base aumentato del 60 per cento) . . . . .</p>	<p>376 (trecentosettantasei)</p>
4	<p>Per i quantitativi eccedenti i quintali 300.000 annui portati in uscita e superiori a quintali 1.250 di sale spediti giornalmente agli Organi di vendita (prezzo base diminuito del 45 per cento e aumentato del 60 per cento)</p>	<p>270,25 (duecentosettanta e 25/100)</p>
5	<p>Per i quantitativi di sale giunto alla rinfusa e in sacchi su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato dell'assuntore ed introdotti nel Deposito in quantità superiore a quintali 1.250 giornalieri (prezzo base aumentato del 25 per cento e del 60 per cento) . . . . .</p>	<p>434,75 (quattrocentotrentaquattro e 75/100)</p>

## Art. 31.

Il presente atto di sottomissione risolve e sostituisce a tutti gli effetti il contratto 28 dicembre 1946, n. 163 di repertorio, registrato il 26 maggio 1947 in Roma, Ufficio atti privati al n. 27324, volume 653.

## Art. 32.

Il presente atto di sottomissione, mentre è impegnativo per l'assuntore dalla data della sottoscrizione, non lo sarà per l'Amministrazione dei monopoli di Stato fino a che non sarà stato approvato e reso esecutivo nelle forme volute dalle leggi.

## Art. 33.

Il presente atto viene redatto in tre originali di cui due su carta da bollo da lire 32 per uso della Direzione generale dei monopoli di Stato e della società magazzini generali di Castellammare di Stabia ed un terzo su carta da bollo da lire 24 per uso dell'Ufficio del registro di Roma.

Roma, lì 8 gennaio 1952.

Firmato: MARIO ENRIETTI.

## AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## DIREZIONE GENERALE.

N. 781 di repertorio.

Visto il presente atto di sottomissione e riscontrato regolare in ogni sua parte, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Roma, 11 gennaio 1952.

per *l'Amministrazione dei Monopoli di Stato*

*Firmato: G. LIPARI.*